

Le confraternite laicali nelle disposizioni sinodali seicentesche della Chiesa pesciatina.

Amleto Spicciani

Summary: This article examines the effects of the Catholic reform movement of the sixteenth century in a small Tuscan prelacy (Pescia) that in 1519 was exempted from the jurisdiction of the bishop of Lucca. Using the synodal legislation issued between 1606 and 1717, the article brings to light a tightening of control over local confraternities, and especially over their administration, accounts, liturgy, and morality, that went hand-in-hand with the powerful growth of the liturgical and sacramental figure of the parish priest. The restrictions and the liturgical limitations imposed on confraternities in Pescia eventually extinguished the associative spirit of these confraternities that, until that point, had been nurtured by ancient organizational and devotional autonomy.

A proposito delle confraternite laicali, il Concilio di Trento fece un unico pronunciamento, in applicazione del primato essenziale del servizio ministeriale della gerarchia ecclesiastica. In conseguenza di ciò, nei decreti disciplinari emanati dal Concilio nella XXII sessione, tenuta il 17 settembre 1562, ai vescovi venne affidata la cura di vigilare sulle organizzazioni laicali, conferendo loro il diritto di visitare («habeant ius visitandi») gli ospedali, i collegi, le confraternite, le scuole, le associazioni di ogni natura e nome, i monti di pietà e tutti gli altri luoghi pii, anche se provvisti di esenzione¹. Richiamando poi un canone del concilio viennese del 1315, fu stabilito che i vescovi per dovere del loro ufficio dovevano conoscere e far eseguire tutto quello che fosse stato istituito dai detti enti, e quindi anche dalle confraternite, in ordine alla vita devozionale, al culto e al sostentamento dei poveri: *ex officio* dunque i vescovi erano tenuti a seguire pure dall'interno la vita delle confraternite laicali («cognoscant et exsequantur»)². Al diritto di visita, e come attuazione del controllo vescovile, il Tridentino aggiunse poi l'obbligo per tutti gli amministratori delle confraternite—in un ambito più ampio, di cui dirò subito—di presentare annualmente al vescovo il rendiconto della loro gestione³. I successivi decreti attuativi emanati dalla Sede Apostolica imporranno anche l'obbligo dell'inventario dei beni mobili e immobili delle confraternite⁴ e daranno la facoltà ai vescovi di imporre agli amministratori il dovere del giuramento e di dare cauzioni al momento della loro entrata in carica⁵.

1 *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, p. 740, can. VIII.

2 *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*.

3 *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, can. IX («singulis annis teneantur reddere rationem administrationis ordinario»).

4 Costituzione *Provide* di Sisto V, pubblicata a Roma l'8 giugno 1587. Di cui abbiamo una applicazione nel sinodo pesciatino del 1606 (*Decreta diocesanae synodi Pisciensis*, 1606) nella rubrica *De bonis Ecclesiae conservandis* di cui *infra*, nota 29.

5 In *Aliphana* [cioè risposta della Congregazione ad una richiesta della diocesi di Alife,

Sia il diritto di visita, sia il dovere del rendiconto amministrativo rispondevano a due forti e immediate preoccupazioni dei padri conciliari, espresse nei rispettivi canoni del decreto di riforma: quella che fossero adempiuti pienamente gli obblighi derivanti da disposizioni testamentarie, e quella del controllo amministrativo e finanziario di tutti gli enti ecclesiastici. Questa seconda preoccupazione investiva ogni chiesa, anche se cattedrale, ogni ospedale, i monti di pietà, le elargizioni di elemosine, le confraternite—appunto—e ogni e qualunque altro luogo pio. Gli amministratori, sia chierici che laici, come dicevo, dovevano annualmente rendere conto al vescovo della loro gestione economica e finanziaria⁶.

Il diritto di visita e quello relativo di vigilanza implicavano evidentemente anche l'esercizio del potere coercitivo dei vescovi e dei parroci. Rinasceva in tal modo, o meglio si rafforzava, l'antica disciplina penale della Chiesa, che, disponendo a quei tempi anche del potere coercitivo, imponeva con la forza l'osservanza tanto delle legittime e approvate norme interne statutarie emanate dalle medesime organizzazioni laicali, quanto delle disposizioni legislative o sinodali stabilite dai vescovi. L'osservanza delle disposizioni era appunto garantita dalla imposizione di pene pecunarie o corporali (inclusa la carcerazione) e con l'applicazione delle censure ecclesiastiche dell'interdetto, della sospensione e della scomunica, che avevano allora anche effetti sociali⁷.

Limitando le mie considerazioni alle questioni giuridiche e istituzionali relative al rinnovamento spirituale delle confraternite, nello spirito del Concilio di Trento, cercherò di indagare i procedimenti disciplinari adottati nella diocesi di Pescia durante il periodo della propositura esente, cioè dalla nascita della diocesi, il 15 aprile 1519, alla erezione del vescovato il 17 marzo 1727⁸.

* * *

Gli aspetti giuridici della vita sociale ed ecclesiastica se manifestano le preoccupazioni e svelano i difetti, non sempre sono testimonianze di situazioni obiettive, poiché—almeno quanto alle disposizioni o alle esortazioni—non siamo proprio sicuri di come in realtà siano state o andate le cose. Una storia—come io sto per fare—degli aspetti giuridici avrebbe bisogno del confronto con la correlativa documentazione archivistica, prodotta—ad esempio—dai conseguenti procedimenti giudiziari. Può essere però che le stesse fonti legislative contengano esse stesse testimonianze esplicative. Nel mio caso un bell'esempio, che posso anticipare, è contenuto in un paragrafo del *De confraternitatibus laicorum* del sinodo celebrato dall'ultimo proposto di Pescia, Paolo Antonio Pesenti, nel 1717. Riprendendo la consueta descrizione della vita devozionale e caritativa delle confraternite, il

nella metropoli di Benevento], 18 luglio 1705.

6 Cfr. *supra*, nota 3.

7 Cfr. Tesaro, *De poenis ecclesiasticis*; Eck, *De natura poenarum secundum ius canonicum*; Roberti, *De delictis et poenis*; Zeiger, *Historia iuris canonici*, I; Plöchl, *Storia del diritto canonico*, 2:354–381.

8 Cfr. Labardi, “La comunità ecclesiastica pesciatina nel corso dei secoli.”

suddetto paragrafo incomincia proclamando come cosa lodevole che nei giorni di festa i confratelli si riunissero nei propri oratori per recitare l'ufficio della Madonna o quello dei defunti, con indosso la loro cappa e salmodiando a cori alterni, senza strepito e senza chiacchierare, ma «attente ac reverenter». Il paragrafo prosegue poi elencando gli altri aspetti della vita devozionale e caritativa, come la frequenza ai sacramenti della confessione e della eucaristia, la visita agli infermi, specialmente se confratelli, e la partecipazione devota ai funerali. Tutto ciò sarebbe dunque da lodarsi, ma purtroppo a Pescia e nella intera diocesi—conclude il paragrafo—«vel nunquam ad praxim deducta aut paulatim tepiscente devotione intermissa fuere». Il modello ideale di comportamento devozionale e caritativo delle confraternite, che il legislatore sinodale enuncia, non trovava quindi corrispondenza nella pratica della vita diocesana, cosicché in conclusione, per un verso il disposto sinodale deve limitarsi ad esortare gli ufficiali di ogni confraternita a rifletter per provvedere («ut in hoc studiose incumbant»); e per l'altro, con spirito pratico molto concreto, il sinodo finisce per esortare i parroci della campagna a far recitare il rosario in luogo dell'ufficio a quei confratelli rurali che non sapessero leggere («ut ubi legendi peritia obstat»)⁹.

Identiche osservazioni e disposizioni si ritrovano nel successivo sinodo celebrato dal primo vescovo di Pescia, Bartolomeo Pucci, nel 1732. Pur riproducendo alla lettera il paragrafo sinodale del 1717, alcune parole aggiunte sono di notevole efficacia espositiva. Delineato subito il modello comportamentale tradizionale, il vescovo Pucci osserva che esso «omni laude atque commendatione dignum videtur». Ma aggiunge che in realtà («verum quia»), come egli stesso ha potuto constatare («adinvenimus»), nella diocesi pesciatina le confraternite esistenti non attuano o attuano poco i contenuti di quel modello¹⁰.

In questo caso dunque le disposizioni sinodali stesse ci testimoniano la realtà concreta delle situazioni trattate, come risultava—almeno in quel caso al vescovo—da informazioni dirette. La situazione devozionale rilevata nel 1717 e nel 1732 per le confraternite laicali non è detto che possa anche valere per gli anni precedenti, ma comunque ci rende cauti—disponendo soltanto di fonti legislative—dal prendere come reale quello che potrebbe essere soltanto l'enunciazione di uno schema ideale di comportamento.

1. I sinodi pesciatini

Pochi mesi dopo la data di fondazione della prelatura esente pesciatina, cioè nell'agosto del 1519—esattamente nel momento più acuto della rivoluzione luterana—abbiamo due importanti documenti emanati dal nuovo potere ordinario pesciatino, che attestano una precisa volontà di riforma morale e istituzionale della vita tanto dei chierici quanto dei laici, nella medesima linea disciplinare che poi sarà propria del Concilio di Trento. Si tratta delle costituzioni del Capitolo dei canonici

9 *Decreta et constitutiones synodales* (1719), p. 65, par. VI.

10 *Decreta synodi diaecesanae Pisciensis* (1734), pp. 54–55, par. VI.

della propositura, e dei canoni di un sinodo disciplinare celebrato—appunto nell’agosto del 1519—dal neo proposto Lorenzo Cecchi, per l’avanti ultimo pievano di Santa Maria di Pescia¹¹. Con tale documento sinodale, il proposto annunciava solennemente alla diocesi la istituzione della prelatura pesciatina e dettava alcune norme disciplinari. Sia il testo sinodale che le costituzioni capitolari sono anche una indiretta testimonianza degli abusi, delle superstizioni e del rilassamento dei costumi morali, specialmente nel clero: appaiono esplicitamente i difetti del concubinato ecclesiastico, della sciatteria liturgica, della profanazione superstiziosa dei sacramenti, della diffusione dei giochi di azzardo e della pratica—anche da parte dei chierici—del prestito feneratizio. Nel contesto del mio discorso sulle confraternite, importa sottolineare—come interessante disposto disciplinare divenuto poi proprio della riforma tridentina—la presenza di un canone completamente dedicato alla imposizione dell’obbligo della annuale rendicontazione amministrativa e finanziaria da parte dei rettori o governatori degli enti ospedalieri¹².

Dopo questo primo sinodo diocesano del 1519, abbiamo notizia che il proposto Guido Guidi (m. 1569)¹³ ne avrebbe celebrato un altro, proprio all’indomani della chiusura del Concilio di Trento¹⁴, avvenuta nel 1563; ma io non sono riuscito in alcun modo a trovarne la prova documentaria¹⁵. Seguirono poi i sinodi celebrati nel 1606 e nel 1627 dal proposto Stefano Cecchi¹⁶; nel 1694 dal proposto Benedetto Falconcini¹⁷; e finalmente nel 1717 dal proposto Paolo Antonio Pesenti¹⁸, che nel 1727 fu il primo vescovo di Pescia¹⁹. I rispettivi testi sinodali, promulgati con l’approvazione di tutto il clero, appaiono preparati e disposti con grande attenzione e competenza. Come risulta anche dai medesimi sinodi, a quei tempi i proposti

11 *Constitutiones sinodales* (1519), c. 1. Per le costituzioni capitolari di allora, abbiamo il saggio di Onori, “Le prima costituzioni del Capitolo della Prepositura ‘nullius’ di Pescia.”

12 «Precipimus quibuscumque hospitalariis quemadmodum infra mensem teneantur reddidisse rationem sue administrationis in curia nostra coram nobis vel vicario nostro sub pena privationis elapso termino suorum hospitalium», *Constitutiones sinodales* (1519), c. 2v.

13 Cfr. Castiglioni, “Guidi Guido (Vidus Vidius).” Tenne a Pisa la cattedra di filosofia e medicina. Le sue ricerche anatomiche, raccolte nel *De anatomia corporis humani libri VII*, furono pubblicate postume da suo nipote Guido a Francoforte nel 1611. Portano il suo nome il canale e il nervo vidiano. Morì a Pisa il 26 maggio 1569.

14 Cecchi/Coturri, *Pescia ed il suo territorio*, p. 338.

15 Il proposto Stefano Cecchi, in carica del 1600 al 1633 (cfr. *infra*, nota 40), nella lettera con cui presentò la stampa dei decreti sinodali da lui stesso emanati nel 1606, parlava che la lodevole consuetudine della convocazione dei sinodi «iam diu in hac Pisciensis Ecclesia aut itermissa omnino, aut numquam satis revocata atque ad rem collata», *Decreta diocesanae synodi Pisciensis* (1606), pagina iniziale non numerata.

16 Gli atti sinodali del 1606 sono indicati nella nota precedente. Inoltre: *Decreta et constitutiones synodales* (1628).

17 *Decreta et constitutiones synodales* (1694).

18 *Decreta et constitutiones synodales* (1719).

19 Labardi, “La comunità ecclesiastica pesciatina,” p. 87; Banti, *Pescia: la città e il vescovato*.

pesciatini erano assistiti da un alto numero di prelati esperti nelle questioni giuridiche, e dall'altra parte gli stessi proposti appaiono quasi sempre laureati pure «in utroque». Va anche detto che in quegli anni, in ossequio ad un dettato del concilio tridentino, tutte le diocesi celebravano i loro sinodi e ne pubblicavano gli atti, che erano perciò a disposizione di tutti. Non entro quindi in un esame comparatistico dei sinodi pesciatini, poiché il “placet” del clero mi rende abbastanza sicuro che nel complesso le esigenze e le caratteristiche locali fossero rispettate. A questo proposito, ricordo però almeno due importanti documenti papali, emanati a riguardo delle confraternite laicali e le cui disposizioni confluirono poi anche nei sinodi pesciatini. La costituzione *Quaecumque* di Clemente VIII del 7 dicembre 1604, che imponeva a tutte le confraternite l'obbligo di redigere e fare approvare dall'Ordinario i propri capitoli o statuti²⁰; e l'intervento di Alessandro VIII, con decreto della Congregazione dei Riti del 12 febbraio 1690, che interdiceva le celebrazioni della Settimana santa negli oratori delle confraternite²¹. Cosicché il sinodo pesciatino del 1627 nel titolo *De confraternitatibus*, comincia proprio prescrivendo l'obbligo di redigere e fare approvare i capitoli²², e nel sinodo del 1694, il proposto Falconcini poteva inserire nel titolo *De celebrazione missarum*, con evidente soddisfazione, la disposizione romana, riservandosi però di concedere negli oratori il permesso per la celebrazione della messa del giovedì santo, purché fosse iniziata non prima che nelle singole chiese parrocchiali si fosse cantato il “gloria”²³. Alle suddette disposizioni pontificie va anche aggiunto, come molto importante il decreto emanato nel 1704 dalla medesima Congregazione dei Riti, sui diritti dei parroci nei confronti delle confraternite laicali, dei loro cappellani e ufficiali. Decreto che pose definitivamente fine alle annose questioni di competenze e di autonomie parrocchiali rivendicate sempre dallo spirito associativo delle confraternite laicali²⁴.

2. Le disposizioni sinodali

Come già dicevo, il sinodo del 1519 non contiene specifiche disposizioni per le confraternite, ma anticipando i deliberati del successivo Concilio di Trento, pone l'obbligo del rendiconto amministrativo agli enti ospedalieri, che normalmente sappiamo che erano gestiti anche da fraternità o confraternite laicali. Una trattazione specifica—come attuazione della riforma tridentina—compare invece nelle deliberazioni sinodali seicentesche, che hanno costantemente un'intera rubrica dedicata alle confraternite dei laici. Cade a proposito osservare che il clima tridentino imponeva un rigido controllo sulla ortodossia delle azioni e del pensiero laico ed ecclesiastico. Sono interessanti a questo riguardo le disposizioni dei sinodi pesciatini circa le progettazioni architettoniche delle nuove chiese e circa il loro

20 Pubblicata in regesto in *Decreta et constitutiones synodales* (1719), pp. 319–320.

21 Pubblicata in *Decreta et constitutiones synodales* (1719), p. 484.

22 *Decreta et constitutiones synodales* (1628), p. 167, cap. I.

23 *Decreta et constitutiones synodales* (1694), p. 51, cap. XVIII.

24 *Decreta et constitutiones synodales* (1719), pp. 321–325.

abbellimento pittorico, che dovevano essere sempre preventivamente esaminate e approvate²⁵. Più caratteristico appare il giuramento, nella formulazione di Pio V, imposto a tutti coloro che ricevevano un ufficio ecclesiastico, ma anche ai maestri e ai docenti laici di ogni ordine e grado²⁶. Vigeva inoltre la proibizione assoluta per i laici di tenere pubbliche discussioni su questioni teologiche²⁷, di cui abbiamo un riflesso nelle confraternite per le quali era vietata la predicazione laica, a meno che non si trattasse di semplici esortazioni morali tenute dai priori o governatori di quei sodalizi²⁸.

In tutta la legislazione sinodale seicentesca, emanata dai proposti pesciatini a riguardo delle confraternite laicali e degli ospedali—ma anche in riferimento alla vita dei chierici—, è sorprendentemente presente una attenzione particolare agli aspetti finanziari e patrimoniali di queste istituzioni. In ossequio ai dettati tridentini e in adempimento delle successive disposizioni della Sede Apostolica, il sinodo del 1606—ad esempio—introduce l'obbligo anche per le confraternite (insieme con le chiese, le cappelle e gli ospedali) di redigere gli inventari dei loro beni immobili e di consegnarne una copia da conservare nell'archivio della prepositura unitamente con le indicazioni degli atti pubblici o privati delle eventuali concessioni livellarie o enfiteutiche di tali beni²⁹. Anzi, poiché gli amministratori anche delle confraternite erano soliti stipulare concessioni a lungo termine o addirittura perpetue, il proposto disponeva nel sinodo che per l'avvenire tali atti dovessero essere redatti in sua presenza³⁰. L'inventario dei beni mobili rimaneva registrato nei libri contabili della confraternita che ogni amministrazione riceveva in consegna al momento di assumere l'incarico e che rimanevano a disposizione degli eventuali "visitatori" ecclesiastici³¹.

25 «Nemo templi, sacra aedis, cappellae aut oratorii alicuius aedificationem suscipiat qui nos vel vicarium nostrum ante non consuluerint et a nobis acceperint qua forma aedificandum sit [...]. Nichil omnino in parietibus ecclesiarum nobis incolsultis dipingatur in sacris autem imaginibus efficendis serventur diligentissime quae sancta synodus Tridentina praecepit», *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), p. 74, cap. I e II. Queste disposizioni furono ripetute anche nei successivi sinodi. La costituzione di Urbano VIII del 15 marzo 1642 «circa formam et habitum sacrarum imaginum» fu inserita nell'Appendice di *Decreta synodi diaecesanae Pisciensis* (1734), pp. 232–235.

26 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), p. 9.

27 *Decreta et constitutiones synodales* (1719), p. 2, par. IV. In Appendice, la professione di fede pubblicata nel 1564 da Pio IV, pp. 243–246.

28 «Iusta summorum pontificum et conciliorum decreta, a confratribus laicis numquam conciones in societatibus habeantur; sed Dei verbo per idoneum sacerdotem, quando opus fuerit, ad illius amorem et timorem excitentur, alias loca ipsa ecclesiastico interdico gubernatores et verba habentes excommunicationi subiiciuntur salva nihilominus permissione simplicium moralium sermonum de licentia nostra, quotantis renovanda, sed cum parochiali concio fiet in societatibus interdicitur», *Decreta et constitutiones synodales* (1719), p. 66, par. X.

29 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), p. 79, cap. I.

30 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), p. 83, cap. III.

31 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), p. 81, cap. II.

Nei sinodi seicenteschi pesciatini sono poi molto interessanti gli aspetti finanziari che ne emergono. A questo riguardo, il sinodo del proposto Falconcini, celebrato nel 1694 e che si caratterizza per la ricchezza delle specificazioni particolari, si sofferma più di ogni altro anche sulle questioni amministrative, come—ad esempio—l'obbligatorietà dei depositi finanziari e il controllo dei censi, del loro affrancamento e dei successivi investimenti dei relativi proventi³². Nelle prescrizioni sinodali tutte le disposizioni di carattere punitivo, insieme con le censure canoniche dell'interdetto, della sospensione e della scomunica, sono costituite anche da forti multe pecuniarie, presenti sia nei canoni sinodali e sia nelle costituzioni delle confraternite. Prevale sempre come di grande interesse, o come pena efficacissima, l'imposizione della tassa sociale o della multa pecuniaria. Incluse le cosiddette "appuntature" dei chierici obbligati alle ufficiature corali³³, unitamente alla tassa dei "drappelloni" o esborso anticipato delle spese delle proprie esequie³⁴.

Questo aspetto pecuniario, di cui non sappiamo in concreto gli esiti, oltre a manifestare una volontà di attuazione pratica delle norme disciplinari—dato il potere coercitivo della multa—o anche di richiamo all'impegno associativo espresso dalla tassa, indica anche la presenza di una economia monetaria in piena evoluzione, come sappiamo che era quella europea del secolo XVII, nella galoppante svalutazione monetaria operata nei mercati finanziari dalla sovrabbondante presenza dell'argento americano³⁵.

Come esempio di penalità pecuniarie e corporali, mi riferisco al reato di bestemmia nelle disposizioni del sinodo pesciatino del 1606, poi continuamente ripetuto³⁶. In quella occasione si riportò alla lettera (incluse le cifre delle pene pecuniarie) la costituzione di Pio V *Cum primum*, del 1 aprile 1566³⁷, che faceva riferimento ad un canone lateranense di papa Leone X³⁸, con il quale si distingueva sia la gravità del reato, sia quello commesso dai laici da quello dei chierici. Mentre dunque, seguendo la costituzione piana, le pene da comminarsi per le bestemmie contro i santi rimanevano di insindacabile arbitrio del giudice, quelle contro Dio, Gesù Cristo e la Vergine Maria erano così stabilite: un laico che avesse bestemmiato Dio, Nostro Signore Gesù Cristo o la Beata Vergine, «pro prima vice» sarebbe incorso in una multa di 20 ducati; per la seconda volta, 40 ducati; e per la terza volta 100 ducati, insieme con la dichiarazione di ignominia e l'esilio. Se però fosse stato uomo plebeo o comunque nullatenente, per la prima volta, con le mani legate dietro la schiena doveva rimanere una intera giornata sulla piazza della chiesa; la seconda volta sarebbe stato frustato; la terza avrebbe perforato la lingua e condannato ai remi

32 *Decreta et constitutiones synodales* (1694), pp. 74–84 (*De rebus Ecclesiae non alienandis*).

33 *Decreta et constitutiones synodales* (1694), p. 67, par. XV.

34 Cfr. *Constitutiones synodales* (1519), c. 23v.

35 Cfr. Braudel/Spooner "I prezzi in Europa dal 1450 al 1750," p. 449

36 *Decreta diocesanae synodi Pisciensis* (1606), pp. 12–14 (*De blasphemia*).

37 In *Decreta et constitutiones synodales* (1719), pp. 308–310.

38 Leone X in *Concilio Lateranense V*: Alberigo, *Conciliorum*, pp. 621–622.

di una nave da guerra (alla trireme). Un chierico che avesse bestemmiato «pro prima vice» avrebbe perso i frutti di un anno del proprio beneficio; la seconda, sarebbe stato privato dell'intero beneficio; per la terza, doveva essere deposto e mandato in esilio. Un chierico non beneficiato, per la prima volta doveva essere punito ad arbitrio del giudice con una pena pecuniaria o corporale; la seconda, «carceribus mancipetur» e la terza, «verbaliter degradatur et ad triremes mittatur».

Era questo un sistema penale che evidentemente implicava l'esistenza di un potere coercitivo del giudice (come ha oggi il pretore o il pubblico ministero) e che imponeva la necessità della destinazione delle multe pecuniarie, normalmente per due parti da destinarsi alle opere di beneficenza (luoghi pii) e per un terzo ai delatori («accusatori qui delinquentes detulerit»). Più tardi—come già dicevo—gli interessi e le preoccupazioni per il controllo amministrativo e finanziario degli enti ecclesiastici e per la corretta gestione dei proventi dalle multe pecuniarie sembrerebbe che si infittissero, nelle sempre più particolareggiate disposizioni sinodali.

Nel sinodo del 1606, il proposto Stefano Cecchi, che si era laureato a Pisa «in utroque iure» nel 1585³⁹, si dimostra particolarmente attento alla materia disciplinare tridentina. Si rivolge in modo particolare ai chierici, dei quali ci dà un quadro abbastanza desolante quanto ai costumi morali e quanto alla preparazione o istruzione sacramentale e liturgica. Il proposto dimostra invece una corretta conoscenza delle nuove norme rituali e si rifà costantemente ai nuovi messali e ai nuovi breviari approvati e imposti da Pio V. In modo particolare, esorta il clero a una maggiore attenzione e al buon gusto liturgico. Come quando—ad esempio—insegna che il ministro della messa debba sempre indossare la talare con la cotta, ritenendo sconveniente e proibendo l'uso liturgico della cappa dei confratelli⁴⁰. Così pure, quando proibisce severamente ai chierici di indossare l'abito di una confraternita allorché fossero invitati a partecipare ad una processione⁴¹. Sarà poi norma costante la sua proibizione fatta ai preti novelli di celebrare la messa prima di aver ricevuto opportune istruzioni ed essere giudicati pronti: nel sinodo del 1606 si comminava altrimenti la multa di dieci monete d'oro e la sospensione dalla celebrazione per sei mesi⁴².

Venendo a parlare in modo specifico delle confraternite laiche, mi pare assai importante dire subito che nel sinodo del 1606 Stefano Cecchi dichiarò espressamente di avere egli stesso eretto la confraternita della Dottrina Cristiana, collocandola nella chiesa pesciatina della Santissima Annunziata, sotto la cura dei padri di quella nascente congregazione clericale, che poi—come sappiamo—fu assorbita dai Barnabiti⁴³. Va poi detto che seguendo le disposizioni impartite dal Concilio di

39 Del Gratta, *Acta graduum Academiae Pisanae*, 1:227. Stefano Cecchi resse la prepositura pesciatina dal 1600 al 1633, anno della sua morte; cfr. Puccinelli, *Memorie dell'insigne e nobile Terra di Pescia*, p. 311.

40 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), p. 31, cap. XII.

41 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), p. 112, cap. IX.

42 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), p. 28, cap. V.

43 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), pp. 11–12, cap. III.

Trento, che ponevano le confraternite dei laici sotto il pieno controllo dell'ordinario diocesano, il proposto Stefano Cecchi nel suo primo sinodo del 1606—con una trattazione che fu ripetuta quasi alla lettera nel successivo suo sinodo del 1627 e che poi formò la traccia dei successivi—dedicò alle confraternite laicali un intero titolo formato da ben otto capitoli.

Bisogna però osservare che anche in altri titoli o capitoli il sinodo rivendicava sempre e comunque i diritti della chiesa parrocchiale nei confronti degli oratori retti dalle confraternite, esaltando in ogni modo la figura del parroco. A proposito—ad esempio—della sepoltura di un confratello nel proprio oratorio, il proposto dispose che ciò non sarebbe stato possibile senza la esistenza di una precisa disposizione testamentaria resa in presenza del parroco o di un suo delegato. In assenza di ciò, doveva prevalere la sepoltura parrocchiale. Contravvenendo a questa disposizione, la confraternita cadeva sotto l'interdetto e il cadavere abusivamente sepolto doveva essere riesumato e trasferito nel cimitero parrocchiale. Comunque, anche in presenza di una esplicita e legittima disposizione testamentaria, prima della sepoltura le esequie dovevano essere celebrate dal parroco nella chiesa parrocchiale, e in ogni caso la quarta parte dei diritti di sepoltura rimaneva assicurata al parroco⁴⁴. Questa severissima disposizione parrebbe attenuarsi nel 1627, poiché allora il proposto riconobbe la possibilità giuridica che le confraternite potessero ver acquisito un *ius sepulchri*, pur riservandosi per le esequie il diritto di dare il proprio consenso⁴⁵. La sola disposizione della obbligatorietà del consenso scritto, probabilmente perché ritenuta risolutoria, appare nel successivo sinodo del proposto Falconcini, del 1694, e fu mantenuta in vigore anche in quello del 1717, dal proposto Pesenti⁴⁶.

3. Per una conclusione

Dando uno sguardo generale alle disposizioni sinodali riguardanti le confraternite dei laici, si possono grosso modo suddividere in esortazioni, proibizioni e imposizioni.

I sinodi—ad esempio—esortano i confratelli alla confessione sacramentale frequente e alla comunione eucaristica («saepe confiteantur et eucharistiam sumant»). Hanno invece norme severe per l'immatricolazione, che sono presenti in modo costante in tutti i sinodi. Era proibito associare ragazzi di età inferiore ai quindici anni; chi non avesse conosciuto almeno i rudimenti della fede; chi fosse stato un peccatore notorio; chi fosse stato «inquietus, facinorosus, discolus, aut infamis». Tali persone se già ascritte, dopo un terzo ammonimento risultato efficace, dovevano essere espulse come membra infette: memori del detto che «la pecora viziosa corrompe l'ovile» («tamquam putridum membrum a corpo ereresecabitur,

44 *Decreta diocesanae synodi Pisciensis* (1606), p. 97, cap. VIII.

45 *Decreta et constitutiones synodales* (1628), p. 140, cap. VIII.

46 *Decreta et constitutiones synodales* (1694), p. 89, cap. I. («dummodum de electione per publica vel privata documenta constiterit seu per fidem parochi aut confessarii, aut duorum testium»).

illius sententiae memores, morbida facta pecus, totum corrumpit ovile»)⁴⁷. Nel sinodo del 1694 e del 1717, il proposto si riservò il diritto di essere consultato, certamente in difesa di possibili ingiuste o troppo precipitose espulsioni⁴⁸. Allo stesso modo erano severe le disposizioni a riguardo della partecipazione dei confratelli alle processioni, durante le quali dovevano procedere con la “buffa” calata sulla faccia («facie coperta semper») e senza portare alcuna orma offensiva, e senza copricapo, «nisi pluviali tempore»: sotto pena di scomunica e di confisca delle armi e dei cappelli («et admissionis armorum et pileorum»)⁴⁹. Ugualmente severe erano le norme che regolavano la questua, proibita senza una esplicita autorizzazione del proposto⁵⁰. A proposito del “sacco,” cioè dell’abito della compagnia, tutti i sinodi proibivano come inadatti, perché indecenti, quelli aperti sul davanti, e imponevano quelli aperti al collo⁵¹.

Nella categoria che ho chiamato delle imposizioni, possiamo collocare le norme emanate per controllare e impedire le alienazioni dei beni patrimoniali e quelle relative ai movimenti finanziari. A questo proposito, sono interessanti anche le costanti esortazioni a procedere con estrema prudenza nella erogazione delle elemosine e nella costituzione delle doti per fanciulle povere. Le elemosine infatti dovevano essere vere elemosine, non forme camuffate di salari o di doni («non stipendia servitutum, non amicorum quasi munere»)⁵². Comunque, senza una esplicita autorizzazione scritta erano vietate le elemosine che superassero una data cifra, che naturalmente varia da sinodo a sinodo, sotto pena di annullamento e di una multa di quattro volte tanto a carico degli incauti elargitori⁵³. Così pure erano vietati i pranzi sociali tenuti nelle sedi delle confraternite, specialmente il giovedì santo⁵⁴. Nel 1717 furono vietate anche le gite sociali, come sconvenienti per una associazione religiosa⁵⁵. Ma nell’ambito delle imposizioni di ordine amministrativo

47 *Decreta diocessanae synodi Pisciensis* (1606), p. 109, cap. I.

48 *Decreta et constitutiones synodales* (1694), p. 111, cap. VIII («nobis prius consultis rescabitur»). *Decreta et constitutiones synodales* (1719), p. 64, par. I («nobis prius consultis, omnino removeantur»).

49 *Decreta diocessanae synodi Pisciensis* (1606), p. 109, cap. II. Sono disposizioni che si ripetono nei sinodi successivi.

50 *Decreta diocessanae synodi Pisciensis* (1606), p. 109, cap. II («elemosinas absque nostra licentia non querant»).

51 «Confratres societatum, quae ex laudabili consuetudine ad processiones tenentur accedere [...] procedant cappas non expectorates, non partitas quod summopere indecens est et indecorum, sed clausas undecunque a collo desuper induant», *Decreta synodi diocessanae Pisciensis* (1734), p. 52, par. VI. Ripete alla lettera la precedente disposizione del proposto Pesenti, *Decreta et constitutiones synodales* (1719), p. 41, par. VI.

52 *Decreta diocessanae synodi Pisciensis* (1606), p. 111, cap. VII.

53 «Quod ut fidelius et prudentius erogentur, vetamus et prohibemus societates sine approbatione a nobis in inscriptis obtenta elargiri non posse ultra summam scutorum quatuor, si secus factum fuerit, irritam et inanem declaramus», *Decreta diocessanae synodi Pisciensis* (1606), p. 111, cap. VII.

54 *Decreta diocessanae synodi Pisciensis* (1606), p. 111, cap. VII, p. 110–111, cap. VI.

55 *Decreta et constitutiones synodales* (1719), pp. 65–66, par. VII («Hinc societates Deo

e finanziario risultano particolarmente attente e gravose quelle che imponevano il giuramento agli amministratori quando assumevano l'ufficio e al loro strettissimo obbligo di dare subito adeguate cauzioni patrimoniali e finanziarie con obblighi estensibili anche ai loro eredi⁵⁶. La rendicontazione annuale—richiesta come già dicevo dal Concilio di Trento—nel disposto del 1606 doveva essere presentata al proposto, ma nel successivo sinodo del 1627 il medesimo proposto Cecchi introdusse la norma—poi sempre seguita—che le confraternite laicali con sede di almeno due miglia distanti da Pescia consegnassero il loro rendiconto ai propri sindaci, i quali dovevano attestare la regolare approvazione in un registro che fosse a disposizione dell'ordinario diocesano⁵⁷.

Le disposizioni sinodali di Stefano Cecchi—prese nell'ambito della riforma tridentina—formano come l'ossatura di quelle deliberate nella legislazione sinodale successiva. I sinodi in parte conservavano e in parte aggiornano le precedenti deliberazioni, che a volte esplicitamente richiamano. Direi che sostanzialmente tale legislazione sinodale si muove in due precise direzioni: da una parte pone l'accento su disposizioni sempre più attente alla vita economica e finanziaria delle confraternite, imponendo norme severe quanto alla gestione amministrativa, alla erogazione delle elemosine, specialmente a riguardo della costituzione di doti per le fanciulle povere, e ai modi e tempi della questua pubblica. Dall'altra parte, le norme emanate nei sinodi celebrati alla fine del Seicento e nei primi anni del Settecento, danno sempre più spazio alle esortazioni riguardanti la vita spirituale e liturgica delle confraternite, spingendole verso un effettivo parallelismo laico con le comunità monastiche di tipo contemplativo. Non a caso, il proposto Falconcini si preoccupa che le confraternite si ricordassero di essere nate «ad religionis et pietatis opera exercenda» e non per la vanità, le ingiurie e i litigi⁵⁸. Il medesimo proposto suggeriva poi che nei paesi della diocesi le confraternite scegliessero un oratorio adatto dove nelle feste di precetto tutte insieme potessero confluire per l'ufficiatura mattutina, la meditazione mentale o fatta nell'ascolto di una lettura devota, con la presenza di alcuni confessori per il sacramento della penitenza, e per terminare con la celebrazione della messa e la comunione eucaristica di tutti i confratelli convenuti⁵⁹. E sarà proprio questo aspetto religioso—che appare ai governanti sempre più estraneo alla vita sociale—che fornirà il pretesto politico per la loro soppressione. Con la caduta dell'antico regime, anche il medioevo delle confraternite finiva davvero.

Università di Pisa

suisque sanctis dictae divinum cultum unice aemulantes, deambulationes, colloquia et id genus secularia magis quam ad christianam religionem spectantia, penitus excludant, praesertim tempore divinorum officiorum»).

56 *Decreta diocesanæ synodi Pisciensis* (1606), pp. 111–112, cap. VIII.

57 *Decreta et constitutiones synodales* (1628), pp. 174, cap. XIV.

58 *Decreta et constitutiones synodales* (1694), p. 113, cap. XIII.

59 *Decreta et constitutiones synodales* (1694), pp. 113–114, cap. XIV.

Opere citate

- Banti, Ottavio. *Pescia: la città e il vescovato nella bolla del papa Benedetto XIII del 17 marzo 1727*. Pisa: ETS, 2003.
- Braudel, F. e F. Spooner. "I prezzi in Europa dal 1450 al 1750." *Storia economica di Cambridge*, trad. Valerio Castronuovo. 8 voll. Torino: G. Einaudi, 1975, vol. 4, pp. 436–562.
- Castiglioni, A. "Guidi Guido (Vidus Vidius)." In *Enciclopedia Italiana*. Roma: Bestetti e Tumminelli, 1928+, vol. 18 (1933), col. 252b.
- Cecchi, Michele e Enrico Coturri. *Pescia ed il suo territorio*. Pistoia: Tip. Pistoiese 1961.
- Conciliorum Oecumenicorum Decreta*. Eds. Giuseppe Alberigo et al. Bologna: EDB, 1991.
- Constitutiones synodales editae a reverendo domino praeposito domino Laurentio de' Cechis de Piscia, utrisque juris doctore praestantissimo, die XXVII mensis augusti 1519, primo anno quo fuit creatus praepositus a sanctissimo domino nostro Leone papa decimo*, Biblioteca Capitolare di Pescia, ms. 3.
- Decreta diocesanae synodi Pisciensis a reverendissimo patre domino Stephano Cicchio*. Firenze: Apud Volcmarium Timan Germanum, 1606.
- Decreta et constitutiones synodales Ecclesiae praepositurae civitatis Pisciensis habitae a reverendissimo domino d. Paulo Antonio Pesenti*. Lucca: ex Typographia Leonardi Venturini, 1719.
- Decreta et constitutiones synodales habitae a d. Benedicto Falconcini*. Firenze: apud Petrum Matini praepositurae Pisciens. typograph, 1694.
- Decreta et constitutiones synodales habitae a d. Stephano Cicchio*. Pistoia: excudebat Petrus Antonius Fortunatus, 1628.
- Decreta synodi diaecesanae Pisciensis celebratae [...] per Bartholomaeum Pucci*. Pistoia: ex Typographia Joannis Baptistae Franchi, & Alberti Olivi, 1734.
- Del Gratta, R. *Acta graduum Academiae Pisanae*, 3 voll. . Pisa: Università di Pisa, 1980.
- Eck, Ernst. *De natura poenarum secundum ius canonicum*. Berlino: G. Schade, 1860.
- Labardi, A. "La comunità ecclesiastica pesciatina nel corso dei secoli. Percorsi storici di una Chiesa locale." In *Pescia. La storia, l'arte e il costume*, a cura di Amleto Spiccianni. Pisa: ETS, 2001, pp. 81–104.
- Onori, Alberto M. "Le prima costituzioni del Capitolo della Prepositura "nullius" di Pescia." In *Atti del convegno sulla organizzazione ecclesiastica della Valdinievole* (Buggiano, giugno 1987). Borgo a Buggiano: Editto dal Comune, 1988, pp. 149–159.
- Plöchl, Willibald M. *Storia del diritto canonico*, 2 voll. Milano: Massimo, 1963.
- Puccinelli, Placido. *Memorie dell'insigne e nobile Terra di Pescia*. Milano: Giulio Cesare Malatesta, 1664; rist. Bologna: Forni, 1981.
- Roberti, Francesco. *De delictis et poenis*, Roma: Apud aedes facultatis iuridicae ad S. Apollinaris, 1944.
- Tesauro, Carlo Antonio. *De poenis ecclesiasticis* Roma: Barbiellini, 1760.
- Zeiger, Ivo A. *Historia iuris canonici*, 2 voll. Roma: Aedes Universitatis Gregoriana, 1947.